

Parere negativo sull'istanza di VIA (*rectius* di Provvedimento unico in materia ambientale - PUA) per la realizzazione di un impianto eolico per interferenza con altri impianti già autorizzati nell'area

T.A.R. Basilicata, Sez. I 28 marzo 2024, n. 172 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - Nausicaa S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Parere negativo sull'istanza di VIA (*rectius* di Provvedimento unico in materia ambientale - PUA) per la realizzazione di un impianto eolico - Interferenza con altri impianti eolici.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Con istanza dell'8/14.4.2021 la Nausicaa S.r.l. ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il rilascio della VIA (*rectius* del Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA) ex art. 27 D.Lg.co n. 152/2006, comprendente l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, l'autorizzazione culturale ex art. 21 D.Lg.vo n. 42/2006, l'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923 ed il parere di compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico), per la realizzazione nel Comune di Montemilone di impianto eolico, composto da 11 aerogeneratori di 6,6 MW, aventi un'altezza fino al mozzo di 122,5 m. ed il diametro del rotore di 155 m., pari ad un'altezza complessiva di circa 200 m. e ad una potenza complessiva di 72,6 MW, collegato alla rete elettrica nazionale con un cavidotto, avente una lunghezza di 19 km..

Con osservazione dell'8/22.6.2021 la Giglio Energy S.r.l. ha fatto presente che il predetto impianto eolico, proposto dalla Nausicaa S.r.l., interferisce con il suo impianto eolico, che per il principio della priorità cronologica avrebbe dovuto essere preferito, in quanto la relativa istanza era stata presentata il 2.3.2021.

Con nota prot. n. 24465 del 30.6.2022 il Ministero della Cultura ha espresso parere negativo, richiamando i pareri contrari espressi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nota prot. n. 2053 del 21.1.2002, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Barletta, Andria e Trani con nota prot. n. 6326 del 7.6.2022 e dalla Direzione Generale Archeologia del Ministero della Cultura con nota prot. n. 23242 del 20.6.2022, rilevando le seguenti circostanze:

-la lett. b del paragrafo 3.1 dell'Allegato IV (rubricato "Elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio degli impianti eolici") delle Linee Guida nazionali ex art. 12, comma 10, D.Lg.vo n. 387/2003 per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con D.M. 10.9.1010, stabilisce l'obbligo di effettuare una "ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lg.vo n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture";

-l'applicazione della predetta norma alla suddetta istanza della Nausicaa S.r.l. dell'8/14.4.2021 determina l'analisi di un'area di 10 km., nell'ambito della quale ricadono:

A) i beni paesaggistici ex art. 142, comma 1, lett. b), c) e g), D.Lg.vo n. 42/2004: 1) del lago Toppo di Francia e del Lampeggiano, distante 3 Km. dagli aerogeneratori nn. 1 e 9; 2) dei seguenti 17 fiumi: Vallone delle Castagne o Lucito distante 180 m. dall'aerogeneratore n. 5, 250 m. dall'aerogeneratore n. 6 e 300 m. dall'aerogeneratore n. 10; Vallone La Grotta di Matone o Masone, distante 160 m. dall'aerogeneratore n. 2 e 200 m. dall'aerogeneratore n. 1; Vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna, distante 300 m. dall'aerogeneratore n. 1, 320 m. dall'aerogeneratore n. 5, 400 m. dall'aerogeneratore n. 4 e 470 m. dall'aerogeneratore n. 3; Vallone Cormita distante 900 m. dall'aerogeneratore n. 1 e 1,3 km. dall'aerogeneratore n.3; Vallone Esca e S. Nicola distante 3,5 km. dagli aerogeneratori nn. 5 e 6; Vallone Melito distante 4 km. dagli aerogeneratori nn. 5 e 6; Vallone S. Stefano distante 2,3 km. dall'aerogeneratore n. 1 e 3,8 km. dall'aerogeneratore n. 3; Vallone Gavitelle Colombano e Mastraddico distante 3 km. dall'aerogeneratore n. 1; Vallone Lampeggiano e Noci Servale distante 3 km. dall'aerogeneratore n. 9; OFANTO distante 8,5 km. dall'aerogeneratore n. 7; Fosso Cugnariello e Fontana dell'Arena distante 4 km. dall'aerogeneratore n. 9; Vallone Chiatraguarnieri distante 4,7 km. dall'aerogeneratore n. 9; Ruscello Carpellotto e Vallone Cupa distante 7,5 km. dall'aerogeneratore n. 9; Fiumara di Venosa e Matinella distante 6,7 km. dall'aerogeneratore n.1; Vallone S. Domenica distante 7 km. dall'aerogeneratore n. 1; Valle della Bagnara distante 8 km. dall'aerogeneratore n. 1; e Vallone Il Reale distante 9 km. dall'aerogeneratore n. 1; 3) le seguenti 3 aree boscate: Formazioni igrofile distanti 600 m. dall'aerogeneratore n. 6; Querceti mesofili e meso-termofili distanti 200/300 m. dagli aerogeneratori nn. 2, 8 e 9; e Boschi di pini mediterranei, distanti 250 m. dall'aerogeneratore n. 10;

B) le seguenti 22 zone di interesse archeologico ex art. 142, comma 1, lett. m), D.Lg.vo n. 42/2004: Posta Scioscia distante

2,7 km. dagli aerogeneratori nn. 2, 7 e 8, 3,1 km. dall'aerogeneratore n. 9 e 4,5 km. dagli aerogeneratori nn. 4, 5, 6 e 10; Foragine distante 6,8 km. dall'aerogeneratore n. 9 e 7,5 km. dagli aerogeneratori nn. 1 e 2; Finocchiaro 1 distante 8,5 km. dagli aerogeneratori 1 e 9; Finocchiaro 2 distante 8,3 km. dall'aerogeneratore n. 9 e 8,4 km. dall'aerogeneratore n. 1; Loreto/Notarchirico distante 7 km. dall'aerogeneratore n. 1; Mangiaguadagno distante 8,7 km. dall'aerogeneratore n. 1; Tufarello distante 8,4 km. dall'aerogeneratore n. 1; Matinelle distante 9 km. dall'aerogeneratore n. 1; Maddalena o Catacombe distante 9 km. dall'aerogeneratore n. 1; Carrozze distante 8 km. dall'aerogeneratore n. 9 e 9 km. dagli aerogeneratori nn. 1 e 2; Gravetta distante 8 km. dall'aerogeneratore n. 9 e 8,5 km. dall'aerogeneratore n. 2; Cimitero distante 8,7 km. dall'aerogeneratore n. 9 e 9,5 km. dagli aerogeneratori nn. 1 e 2; Regio Tratturello Stornara-Montemilone distante 1 km. dagli aerogeneratori nn. 2 e 8, 1,5 km. dall'aerogeneratore n. 5, 2 km. dagli aerogeneratori nn. 6 e 8, e 2,5 km. dall'aerogeneratore n. 7; Regio Tratturello Lavello-Minervino distante 2,7 km. dall'aerogeneratore n. 7 e 3 km. dagli aerogeneratori nn. 2 e 8; Regio Tratturello Venosa-Ofanto distante 3 km. dall'aerogeneratore n. 1, 3,8 km. dall'aerogeneratore n. 2, 4,5 km. dagli aerogeneratori nn. 3, 8 e 9 e 5 km. dall'aerogeneratore n. 7; Regio Tratturello Lampeggiano distante 6 km. dagli aerogeneratori 2 e 9; Regio Tratturello Vallecupa-Alvano distante 7,5 km. dagli aerogeneratori 2 e 9; Regio Tratturello Rendina-Canosa distante 8 km. dagli aerogeneratori nn. 2 e 9; Regio Tratturello Melfi-Castellaneta distante 5 km. dall'aerogeneratore n. 1; Regio Tratturello Canosa-Monteserico-Palmira distante 4,5 km. dagli aerogeneratori 10 e 11 e 5 km. dagli aerogeneratori nn. 5 e 6; Regio Tratturello Notarchirico distante 9 km. dall'aerogeneratore n. 10; e Tratturo di Scaccia distante 9 km. dall'aerogeneratore n. 9;

C) oltre ai centri storici di Montemilone, Venosa e Lavello, i seguenti 11 beni culturali ex artt. 10 e 45 D.Lg.vo n. 42/2004: Masseria Torre di Quinto di Montemilone, distante 2,5 km. dall'aerogeneratore n. 6, 2,7 km. dall'aerogeneratore n. 5, 3,5 km. dagli aerogeneratori nn. 10 e 11 e 3,6 km. dall'aerogeneratore n. 4; Masseria Il Casone di Venosa distante 1,7 km. dall'aerogeneratore n. 1, 2 km. dall'aerogeneratore n. 9, 2,8 km. dall'aerogeneratore n. 2, 3 km. dall'aerogeneratore n. 3 e 3,5 km. dall'aerogeneratore n. 4; Masseria Saraceno-Quaranta di Venosa distante 4,3 km. dall'aerogeneratore n. 9 e 4,5 km. dall'aerogeneratore n. 1; Masseria Matinella-Veltri di Venosa distante 6,5 km. dall'aerogeneratore n. 1; Masseria Trentangeli di Venosa distante 7,5 km. dall'aerogeneratore n. 1; Stazione Ferroviaria di Venosa-Maschito distante 9 km. dall'aerogeneratore n. 1; Masseria Iannuzzo di Lavello distante 4,5 km. dall'aerogeneratore n. 9 e 5 km. dall'aerogeneratore n. 1; Masseria di Giustino Fortunato di Lavello distante 4,5 km. dall'aerogeneratore n. 2, 4,6 km. dall'aerogeneratore n. 8 e 4,7 km. dall'aerogeneratore n. 7; Masseria Bosco delle Rose di Lavello distante 5,5 km. dall'aerogeneratore n. 9, 6 km. dall'aerogeneratore n. 1 e 6,3 km. dall'aerogeneratore n. 2; Masseria Marchesa di Lavello distante 6,5 km. dall'aerogeneratore n. 9 e 7 km. dall'aerogeneratore n. 2; e Masseria Finocchiaro di Lavello distante 7,8 km. dall'aerogeneratore n. 9 e 8,5 km. dagli aerogeneratori nn. 1 e 2;

-dagli allegati grafici alla relazione paesaggistica risulta che l'impianto eolico in discorso è "quasi interamente visibile dal territorio comunale di Montemilone, da gran parte dei territori comunali di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio e da parte del territorio dei Comuni pugliesi di Murge e Spinazzola";

-dall'elaborato Fotoinserimenti ante e post operam risulta che l'impianto eolico, progettato dalla Nausicaa S.r.l., era visibile:

1) per tutti gli 11 aerogeneratori: A) dai limiti urbani dei Comuni di Montemilone e di Minervino Murge; B) dalla località Lamalunga; C) dal Regio Tratturello Stornara-Montemilone; D) dal Regio Tratturello Melfi-Castellaneta; E) dal sito archeologico Loreto/Notarchirico di Venosa; F) dal Castello Svevo di Palazzo San Gervasio; G) e dalle Strade Provinciali nn. 21, 24, 77 e 78;

2) per 8 aerogeneratori: A) dalla Strada Statale n. 93; B) dalla Strada Provinciale n. 18; C) dalla Strada Provinciale Montemilone-Venosa; D) dal bene culturale Masseria Saraceno-Quaranta di Venosa; E) e dal bene culturale Masseria Iannuzzo di Lavello;

3) per 7 aerogeneratori dal sito archeologico Regio Tratturello Rendina-Canosa e dal bene culturale Masseria Il Casone di Venosa;

4) inoltre, l'impianto eolico, progettato dalla Nausicaa S.r.l., era visibile: A) dai siti archeologici Foragine, Finocchiaro 1, Finocchiaro 2, Mangiaguadagno, Tufarello, Matinelle, Maddalena o Catacombe, Carrozze, Cimitero, Regio Tratturello Lavello-Minervino, Regio Tratturello Venosa-Ofanto, Regio Tratturello Lampeggiano, Regio Tratturello Vallecupa-Alvano, Regio Tratturello Canosa-Monteserico-Palmira, Regio Tratturello Notarchirico e Tratturo di Scaccia; B) dai beni culturali Masseria Torre di Quinto di Montemilone, Masseria Matinella-Veltri di Venosa, Masseria Trentangeli di Venosa, Masseria Marchesa di Lavello e Masseria Finocchiaro di Lavello; C) dal lago Toppo di Francia e del Lampeggiano e dai corsi d'acqua Vallone delle Castagne o Lucito, Vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna, Vallone Cormita, Vallone Esca e S. Nicola, Vallone Melito, Vallone S. Stefano, Vallone Gavitelle Colombano e Mastraddico, Vallone Lampeggiano e Noci Servale, OFANTO, Fosso Cugnariello e Fontana dell'Arena, Vallone Chiatraguarnieri, Carpellotto e Vallone Cupa, Fiumara di Venosa e Matinella, Vallone S. Domenica, Valle della Bagnara e Vallone Il Reale;

-comunque, non erano stati presentati i fotoinserimenti: 1) dai punti panoramici e di belvedere dislocati nei centri abitati di Montemilone, Lavello e Venosa; 2) dai beni culturali Masseria Torre di Quinto di Montemilone, Masseria Matinella-Veltri di Venosa, Masseria Trentangeli di Venosa, Masseria Marchesa di Lavello, Masseria Finocchiaro di Lavello, Masseria Il Casone di Venosa, Masseria Saraceno-Quaranta di Venosa e Masseria Iannuzzo di Lavello;

-prescindendo dai diversi impianti minieolici, ricadenti nell'area vasta di analisi, caratterizzata da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, nella stessa zona: A) erano stati realizzati 4 parchi eolici, aventi rispettivamente: 1) 12 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 39,6 MW nel Comune di Lavello; 2) 7 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 14 MW nel Comune di Lavello; 3) 7 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 14 MW nel Comune di Lavello; 4) 17 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 34 MW nel Comune di Palazzo San Gervasio; B) erano stati autorizzati 3 parchi eolici, aventi rispettivamente: 1) 20 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 60 MW nel Comune di Montemilone (tale parco eolico è stato autorizzato dalla Regione Basilicata in favore della Milonia S.r.l. con provvedimento di VIA ex Del. G.R. n. 1469 del 14.11.2013 e con Determinazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 n. 263 del 7.5.2014); 2) 5 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 18 MW nel Comune di Montemilone; 3) e 9 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 38,9 MW nei Comuni di Venosa e Maschito; C) erano in corso di autorizzazione altri 5 parchi eolici, le cui istanze erano state presentate: 1) il 7.8.2020 nel Comune di Venosa; 2) il 7.9.2020 nei Comuni di Venosa e Montemilone; 3) il 23.9.2020 nei Comuni di Venosa e Montemilone; 4) il 16.12.2020 nel Comune di Montemilone; 5) dalla Giglio Energy S.r.l. il 2.3.2021 nel Comune di Montemilone;

-per la presenza dei predetti 12 impianti eolici, già realizzati, già autorizzati o in corso di autorizzazione, la realizzazione anche del parco eolico, progettato dalla Nausicaa S.r.l., in discorso avrebbe generato "un effetto selva, insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica", specificando che: 1) "la presenza di altri impianti eolici nel medesimo territorio non può di per sé costituire un avallo alla costruzione di nuovi impianti"; 2) "un eccessivo affollamento di aerogeneratori": a) avrebbe mutato "irrimediabilmente la percezione visiva di un paesaggio archeologico che ancora conserva caratteristiche antiche", tenuto conto della "notevole altezza" degli 11 aerogeneratori proposti, che sarebbero diventati "attrattori visivamente dominanti del paesaggio, che finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto paesaggistico"; b) ed avrebbe "inficiato iniziative di valorizzazione futura del territorio", come lo sviluppo del turismo eco-compatibile della "filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura".

Con nota prot. n. 54655 del 6.4.2023 l'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata ha espresso parere contrario sulla suddetta istanza della Nauricaa S.r.l. dell'8/14.4.2021, limitatamente agli aerogeneratori nn. 2, 7, 8 e 9, "in quanto una loro eventuale realizzazione contribuirebbe ad accentuare l'impatto negativo sul territorio".

Con note del 13.12.2021, 28.12.2021, 18.10.2022 e 24.4.2023 la Nausicaa S.r.l. ha controdedotto alla suddetta osservazione della Giglio Energy S.r.l. dell'8.6.2021 ed ai predetti pareri del Ministero della Cultura del 30.6.2022 e della Regione Basilicata del 6.4.2023.

Anche la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato, con riferimento alla suddetta istanza della Nausicaa S.r.l. dell'8/14.4.2021, il parere negativo del 12/25.6.2023 (notificato in allegato alla nota/pec del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 5.7.2023, di riscontro all'istanza di accesso della Nausicaa S.r.l. del 29.6.2023), in quanto:

- 1) "la documentazione progettuale e la sintesi non tecnica fornisce una descrizione generica del progetto, comprensiva della sua localizzazione e della viabilità di accesso al sito di progetto;
- 2) "il livello di trattazione dei possibili impatti ambientali sugli effetti diretti ed indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto, non è adeguatamente analizzato, valutato e supportato alla sua importanza ai fini della decisione relativa all'autorizzazione";
- 3) "non vengono valutati adeguatamente gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o valutazione di impatto ambientale è in corso), nonostante le importanti presenze faunistiche rilevate nei monitoraggi e l'attrattiva per la componente del vicino invaso del locone", perché era stata valutata "carente e non esaustiva la documentazione prodotta al fine di effettuare la valutazione degli cumulativi con gli impianti eolici presenti e proposti", specificando che tale Commissione VIA/VAS si era pronunciata favorevolmente: in data 8.5.2020 sulla proroga dell'efficacia della VIA, rilasciata alla Milonia S.r.l., relativa alla realizzazione nel Comune di Montemilone di un parco eolico di 20 aerogeneratori, pari ad una potenza complessiva di 60 MW; ed in data 12.3.2021 sull'istanza di VIA della Giglio Energy S.r.l. del 2.3.2021, per la realizzazione nel Comune di Montemilone di un parco eolico, composto da 10 aerogeneratori di 4,5 MW, pari a complessivi 45 MW;
- 4) "le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata ed in base ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, come previsti dall'art. 22 D.Lg.vo n. 152/2006 e dall'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lg.vo n. 152/2006, mostrano una sostanziale inadeguatezza sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell'analisi degli impatti, specie con riferimento ai profili degli aspetti del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in base ad una normativa da tempo abrogata".

La Nausicaa S.r.l. con ricorso introduttivo, notificato il 25.9.2023 e depositato il 4.10.2023, ha impugnato i suddetti pareri negativi della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12/25.6.2023, del Ministero della Cultura del 30.6.2022, comprensivo di quelli contrari

della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata del 21.1.2002, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Barletta, Andria e Trani del 7.6.2022 e della Direzione Generale Archeologia del Ministero della Cultura, e dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata del 6.4.2023, deducendo:

1) in premessa che, poiché ai sensi dell'art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006 il provvedimento di VIA statale è emanato di concerto tra il competente Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il competente Direttore Generale del Ministero della Cultura ed ai sensi degli artt. 5, comma 2, lett. c-bis, L. n. 400/1988 e 7, comma 1, D.L. n. 50/2022 conv. nella L. n. 91/2022, in caso di mancato concerto tra i predetti Ministeri, sull'istanza di VIA statale si pronuncia con apposita deliberazione il Consiglio dei Ministri, l'annullamento anche di uno degli impugnati pareri negativi della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12/25.6.2023 e/o del Ministero della Cultura del 30.6.2022 comporterebbe la rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri;

2) con riferimento ad entrambi i predetti pareri impugnati, la violazione del principio del cd. dissenso costruttivo ex art. 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990, in quanto sia la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sia il Ministero della Cultura avrebbero dovuto esplicitare le modifiche al progetto presentato, che avrebbero consentito il rilascio della VIA;

3) con riferimento al parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12/25.6.2023: A) la violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto tali pareri negativi non erano stati preceduti dalla comunicazione del preavviso di rigetto, anche perché la società ricorrente avrebbe potuto presentare osservazioni ed integrare la documentazione presentata; B) l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto: 1) i terreni, dove avrebbero dovuto essere installati gli 11 aerogeneratori del parco eolico di cui è causa, ricadono in aree non sottoposte a vincolo paesaggistico; 2) per quanto riguarda gli impatti cumulativi: a) la ricorrente aveva presentato elaborati dettagliati ed esaustivi; b) non poteva tenersi conto del parco eolico della Milonia S.r.l. nel Comune di Montemilone di 20 aerogeneratori, pari ad una potenza complessiva di 60 MW, in quanto non avrebbe potuto essere più realizzato, perché erano scadute l'efficacia dei relativi provvedimenti di VIA ex Del. G.R. n. 1469 del 14.11.2013 e Determinazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 n. 263 del 7.5.2014; c) il progetto di parco eolico nel Comune di Montemilone, presentato dalla Giglio Energy S.r.l. il 2.3.2021, era stato pubblicato dopo quello della ricorrente; 3) la società ricorrente aveva allegato analitici studi di monitoraggio avifaunistico, deducendo al riguardo anche l'eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto la Commissione VIA/VAS aveva espresso parere favorevole sul progetto della Giglio Energy S.r.l., limitandosi a prescrivere l'effettuazione di un adeguato monitoraggio avifaunistico; 4) la ricorrente aveva presentato un esaustivo Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in base alla normativa vigente, tenuto pure conto della circostanza che i terreni, dove avrebbero dovuto essere installati gli 11 aerogeneratori, sono geologicamente ed idrogeologicamente stabili, deducendo al riguardo anche l'eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto la Commissione VIA/VAS aveva espresso parere favorevole sul progetto della Giglio Energy S.r.l., limitandosi a prescrivere studi sulle terre e rocce da scavo;

4) con riferimento al parere negativo del Ministero della Cultura del 30.6.2022, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto: A) i terreni, dove avrebbero dovuto essere installati gli 11 aerogeneratori del parco eolico di cui è causa, ricadono in aree non sottoposte a vincolo paesaggistico; B) per quanto riguarda i suindicati siti archeologici, lo studio, presentato dalla ricorrente, attesta che il progetto presenta un rischio basso per il patrimonio archeologico, deducendo anche la violazione del principio di proporzionalità, in quanto il Ministero della Cultura avrebbe potuto prescrivere le misure di sorveglianza archeologica preventiva ex art. 28 D.Lg.vo n. 42/2004; C) con riferimento agli spetti paesaggistici, la ricorrente aveva tenuto conto anche dei vincoli di rimboschimento; D) per quanto riguarda i suindicati beni culturali, gli 11 aerogeneratori sarebbero stati installati a notevole distanza da tali beni; E) con riferimento alla visibilità dell'impianto eolico, oggetto della controversia in esame, lo studio, presentato dalla ricorrente, ed i relativi rilievi fotografici dimostrano un impatto sul paesaggio medio basso o basso; F) per quanto riguarda il cumulo con altri progetti, oltre alle censure, già articolate, con riferimento al parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12/25.6.2023, relativi agli impianti eolici della Milonia S.r.l. e della Giglio Energy S.r.l., i parchi eolici, siti nel Comune di Palazzo San Gervasio, composto da 17 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 34 MW, e nei Comuni di Venosa e Maschito, composto da 9 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 38,9 MW, sono esterni all'area vasta;

5) con riferimento al parere parzialmente negativo della Regione Basilicata del 6.4.2023, l'eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto non viene spiegato perché la realizzazione degli aerogeneratori nn. 2, 7, 8 e 9 contribuisce ad accentuare l'impatto negativo sul territorio.

Successivamente, con provvedimento ex art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006, di concerto tra il competente Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il competente Direttore Generale del Ministero della Cultura, n. 453 del 2.10.2023 (comunicato con nota/pec del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12.10.2023) è stato espresso il giudizio negativo di compatibilità ambientale sulla suindicata istanza della Nausicaa S.r.l. dell'8/14.4.2021, in condivisione dei suddetti pareri negativi della Commissione tecnica di verifica dell'impatto

ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12/25.6.2023 e del Ministero della Cultura del 30.6.2022.

Tale provvedimento di concerto ex art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006 n. 453 del 2.10.2023 è stato impugnato dalla società ricorrente con atto di motivi aggiunti, notificato l'1.12.2023 e depositato l'11.12.2023, deducendo, oltre alle censure già articolate con il ricorso introduttivo:

1) l'eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato si limita ad aderire acriticamente ai precedenti pareri negativi della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12/25.6.2023 e del Ministero della Cultura del 30.6.2022, "senza svolgere un'autonoma valutazione;

2) la violazione del principio del cd. dissenso costruttivo ex art. 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990, in quanto è stato ripetuto lo stesso errore della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura, di non aver esplicitato le modifiche al progetto presentato, che avrebbero consentito il rilascio della VIA;

3) la violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto non era stato consentito alla ricorrente con l'invio del preavviso di rigetto, di presentare osservazioni ed integrare la documentazione presentata.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Barletta, Andria e Trani, sostenendo l'infondatezza del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti.

Si è pure costituita al Milonia S.r.l., la quale, oltre a dedurre l'infondatezza del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti, ha anche fatto presente che: A) i lavori di realizzazione nel Comune di Montemilone del parco eolico di 20 aerogeneratori, pari ad una potenza complessiva di 60 MW, autorizzato in suo favore dalla Regione Basilicata con provvedimento di VIA ex Del. G.R. n. 1469 del 14.11.2013 e con Determinazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 n. 263 del 7.5.2014, erano iniziati il 30.1.2017; B) l'efficacia della VIA e dell'autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 erano state prorogate con diversi provvedimenti, non impugnati dalla ricorrente (precisamente: 1) parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'8.5.2020; 2) Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3.12.2021, perché il Ministero della Cultura in data 23.8.2021 aveva espresso parere contrario; 3) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 119 del 16.3.2022; 4) Determinazione della Regione Basilicata n. 1410 dell'11.12.2022) fino all'1.5.2024; C) comunque, con istanza del 20.7.2023 aveva chiesto la proroga di ulteriori 4 anni.

La società ricorrente:

-prima con memoria del 16.2.2024 ha insistito per l'accoglimento del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti;

-e poi con istanza dell'8.3.2024 ha chiesto il rinvio dell'Udienza Pubblica, per attendere gli sviluppi dell'istanza di proroga della VIA della Milonia S.r.l. del 20.7.2023 e la conclusione di tale procedimento.

All'Udienza Pubblica del 20.3.2024 il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.

In via preliminare, va disattesa l'istanza della ricorrente, volta ad ottenere il rinvio dell'Udienza Pubblica del 20.3.2023 all'esito del procedimento amministrativo, attivato dalla Milonia S.r.l., volto ad ottenere la proroga della VIA, per le seguenti ragioni:

-l'art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm. statuisce che "il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali";

-nella specie, non ricorre alcun caso eccezionale, sia perché la legittimità dell'impugnato provvedimento di concerto ex art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006 negativo n. 453 del 2.10.2023 va valutata al momento della sua adozione; sia perché nella stessa area sono stati localizzati, oltre a quello della Milonia S.r.l., altri 11 grandi impianti eolici, di cui 4 già realizzati, 2 già autorizzati e 5 in corso di autorizzazione, la cui domanda è stata presentata prima di quella della ricorrente.

Nel merito, il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti sono infondati.

Infatti, va disattesa la censura, relativa alla violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, con riferimento al parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12/25.6.2023 ed al provvedimento di concerto negativo n. 453 del 2.10.2023, in quanto, prescindendo dalla circostanza che i pareri negativi del Ministero della Cultura del 30.6.2022 e della Regione Basilicata del 6.4.2023 ed anche l'osservazione della Giglio Energy S.r.l. del 22.6.2021 sono stati comunicati alla società ricorrente, la quale ha controdedotto con le note del 18.10.2022 e del 24.4.2023, va rilevato che il comma 10 bis dell'art. 6 D.Lg.vo n. 152/2006, aggiunto dall'art. 25, lett. b), n. 2, D.L. n. 77/2021 conv. nella L. n. 108/2021 ed entrato in vigore l'1.6.2021, ha stabilito che ai procedimenti di VIA non si applica l'art. 10 bis L. n. 241/1990.

Nella specie, risultano ostative all'applicazione del principio del cd. dissenso costruttivo ex art. 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990 le seguenti circostanze:

-che ai sensi della lett. b del paragrafo 3.1 dell'Allegato IV (rubricato "Elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio degli impianti eolici") delle Linee Guida nazionali ex art. 12, comma 10, D.Lg.vo n. 387/2003 per la

realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con D.M. 10.9.1010, deve essere effettuata una ricognizione nell'ambito di un'area "non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore", pari, nella specie a 10 km.;

-che nell'ambito di tale area: A) sono già stati realizzati 4 parchi eolici, di rilevanti dimensioni (precisamente: 1) 12 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 39,6 MW nel Comune di Lavello; 2) 7 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 14 MW nel Comune di Lavello; 3) 7 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 14 MW nel Comune di Lavello; 4) 17 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 34 MW nel Comune di Palazzo San Gervasio, il quale dalle planimetrie, contenute nell'impugnato parere negativo del Ministero della Cultura del 30.6.2022, risulta all'interno della predetta area di cui alla lett. b del paragrafo 3.1 dell'Allegato IV delle Linee Guida ex D.M. 10.9.2010); B) sono stati autorizzati 3 parchi eolici, di grandi dimensioni (precisamente: 1) 20 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 60 MW nel Comune di Montemilone, autorizzato in favore della Milonia S.r.l.; 2) 5 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 18 MW nel Comune di Montemilone; 3) e 9 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 38,9 MW nei Comuni di Venosa e Maschito, il quale parimenti dalle planimetrie, contenute nell'impugnato parere negativo del Ministero della Cultura del 30.6.2022, risulta all'interno della predetta area di cui alla lett. b del paragrafo 3.1 dell'Allegato IV delle Linee Guida ex D.M. 10.9.2010); C) deve tenersi conto anche delle 5 istanze, presentate prima di quella di cui è causa, finalizzate alla realizzazione di altri 5 parchi eolici di rilevanti dimensioni (precisamente: 1) il 7.8.2020 nel Comune di Venosa; 2) il 7.9.2020 nei Comuni di Venosa e Montemilone; 3) il 23.9.2020 nei Comuni di Venosa e Montemilone; 4) il 16.12.2020 nel Comune di Montemilone; 5) dalla Giglio Energy S.r.l. il 2.3.2021 nel Comune di Montemilone); D) deve essere considerato anche il parco eolico di 20 aerogeneratori di 60 MW nel Comune di Montemilone, autorizzato in favore della controinteressata Milonia S.r.l. dalla Regione Basilicata con provvedimento di VIA ex Del. G.R. n. 1469 del 14.11.2013 e con Determinazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 n. 263 del 7.5.2014, in quanto: 1) i relativi lavori di esecuzione erano iniziati il 30.1.2017; 2) l'efficacia della VIA e dell'autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 erano state prorogate con diversi provvedimenti, non impugnati dalla ricorrente (precisamente: a) parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'8.5.2020; b) Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3.12.2021, perché il Ministero della Cultura in data 23.8.2021 aveva espresso parere contrario; c) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 119 del 16.3.2022; d) Determinazione della Regione Basilicata n. 1410 dell'11.12.2022) fino all'1.5.2024; 3) comunque, con istanza del 20.7.2023 aveva chiesto la proroga di ulteriori 4 anni; E) secondo una valutazione, non illogica e perciò insindacabile dal Tribunale adito, tenuto pure conto delle argomentazioni difensive della ricorrente, del Ministero della Cultura, condivisa anche dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la realizzazione anche del parco eolico in questione, ulteriore rispetto ai predetti 12 impianti eolici, già realizzati, già autorizzati o in corso di autorizzazione, genera "un effetto selva, insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica"; F) ciò, tenuto pure conto delle rilevanti dimensioni del parco eolico di cui è causa, composto da 11 aerogeneratori, aventi un'altezza fino al mozzo di 122,5 m. ed il diametro del rotore di 155 m., pari ad un'altezza complessiva di circa 200 m.. Al riguardo, risultano non illogiche anche le seguenti ulteriori considerazioni, esternate dal Ministero della Cultura nel contestato parere negativo del 30.6.2022, che:

- 1) "la presenza di altri impianti eolici nel medesimo territorio non può di per sé costituire un avallo alla costruzione di nuovi impianti";
- 2) "un eccessivo affollamento di aerogeneratori": a) avrebbe mutato "irrimediabilmente la percezione visiva di un paesaggio archeologico che ancora conserva caratteristiche antiche", tenuto conto della "notevole altezza" di circa 200 m. degli 11 aerogeneratori proposti, che sarebbero diventati "attrattori visivamente dominanti del paesaggio, che finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto paesaggistico"; b) ed avrebbe "inficiato iniziative di valorizzazione futura del territorio", come lo sviluppo del turismo eco-compatibile della "filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura";
- 3) ciò anche perché, prescindendo dalla circostanza che non erano stati presentati i fotoinserimenti dai punti panoramici e di belvedere dislocati nei centri abitati di Montemilone, Lavello e Venosa e dai beni culturali Masseria Torre di Quinto di Montemilone, Masseria Matinella-Veltri di Venosa, Masseria Trentangeli di Venosa, Masseria Marchesa di Lavello, Masseria Finocchiaro di Lavello, Masseria Il Casone di Venosa, Masseria Saraceno-Quaranta di Venosa e Masseria Iannuzzo di Lavello, l'impianto eolico di cui causa sarebbe stato visibile: A) dai siti archeologici Foragine, Finocchiaro 1, Finocchiaro 2, Mangiaguadagno, Tufarello, Matinelle, Maddalena o Catacombe, Carrozze, Cimitero, Regio Tratturello Lavello-Minervino, Regio Tratturello Venosa-Ofanto, Regio Tratturello Lampeggiano, Regio Tratturello Vallecupa-Alvano, Regio Tratturello Canosa-Monteserico-Palmira, Regio Tratturello Notarchirico e Tratturo di Scaccia; B) dai beni culturali Masseria Torre di Quinto di Montemilone, Masseria Matinella-Veltri di Venosa, Masseria Trentangeli di Venosa, Masseria Marchesa di Lavello e Masseria Finocchiaro di Lavello; C) dal lago Toppo di Francia e del Lampeggiano e dai corsi d'acqua Vallone delle Castagne o Lucito, Vallone Occhiattello dei Briganti e della Castagna, Vallone Cormita, Vallone Esca e S. Nicola, Vallone Melito, Vallone S. Stefano, Vallone Gavitelle Colombano e Mastraddico, Vallone Lampeggiano e Noci Servale, OFANTO, Fosso Cugnariello e Fontana dell'Arena, Vallone Chiatraguarnieri, Carpellotto e Vallone Cupa, Fiumara di Venosa e Matinella, Vallone S. Domenica, Valle della Bagnara e Vallone Il Reale.

Va, altresì, rilevato che il provvedimento ex art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006, di concerto tra il competente Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il competente Direttore Generale del Ministero della Cultura, n. 453 del 2.10.2023, con il quale è stato espresso il giudizio negativo di compatibilità ambientale sull'istanza della ricorrente dell'8/14.4.2021, oggetto della controversia in esame, risulta sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, con il rinvio per relationem al contenuto dei presupposti pareri negativi della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12/25.6.2023 e del Ministero della Cultura del 30.6.2022.

Non occorre esaminare le altre censure, perché, in caso di autonomi motivi posti a fondamento di un provvedimento amministrativo impugnato in via giurisdizionale, tale provvedimento deve ritenersi legittimo anche se uno solo di essi è fondato e perciò idoneo a sorreggerne la validità.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, tenendo conto della circostanza che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero della Cultura si sono difesi separatamente con differenti argomentazioni difensive.

(Omissis)

